

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 379

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 19 luglio 1979

Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

ONOREVOLI COLLEGI! — L'articolo 68 della Costituzione, che stabilisce le immunità dei parlamentari per qualunque reato da essi commesso, rappresenta la esigenza di difendere la indipendenza dei membri del Parlamento da pressioni dell'esecutivo anche sul potere giudiziario.

L'istituto della immunità — da più parti ritenuto non più sorretto dalla esigenza che lo giustificava — si è trasformato in uno strumento impeditivo dell'applicazione

della legge nei confronti dei parlamentari, sia per il ritardo che determina nel processo, sia perché, di fronte alla conoscenza della esistenza di un sistema « protettivo » del parlamentare, il cittadino, talvolta, è indotto a non chiedere l'applicazione della legge di fronte alla probabilità che l'immunità non lo consenta.

È da considerare, anche, che gli ordinamenti costituzionali di altri paesi non prevedono un istituto analogo a quello

dell'ordinamento italiano; taluni contemplan piano persino la esclusione della tutela per le opinioni espresse in Parlamento.

Appare invece rispondente alla esigenza della tutela del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni che l'immunità sia limitata ai reati di carattere politico e di opinione. Quindi per qualunque reato comune, non deve essere richiesta alcuna autorizzazione a procedere alle Camere; deve essere cioè esclusa la immunità per i reati comuni.

Infatti, il fatto politico o la manifestazione di una opinione possono essere ricondotti alla attività propria del parlamentare che non si esaurisce nella partecipazione alla attività delle Camere, ma si estrinseca in una serie di iniziative con proiezione all'esterno della attività stessa e, comunque, di contatto con l'opinione pubblica, per cui le pressioni dell'esecutivo o le errate valutazioni dei fatti o delle opinioni da parte dell'autorità giudiziaria potrebbero costituire un impedimento alla stessa attività dei componenti delle Assemblee legislative.

Da tali considerazioni nasce una conseguenza logica: mentre il parlamentare deve essere soggetto alla legge come ogni altro cittadino, esso, invece, va tutelato nelle manifestazioni politiche alle quali partecipa in relazione o in esecuzione del suo mandato.

Se questo principio è valido per i parlamentari altrettanto lo deve essere anche per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri i quali, per fatti od opinioni politiche, vanno tutelati nello stesso modo con il quale sono tutelati i

parlamentari, mentre per i reati comuni debbono essere sottoposti, anch'essi, senza alcun limite diverso da quello fissato dalle norme di diritto sostanziale e processuale penale, al giudizio del magistrato ordinario certamente in grado di assicurare l'applicazione imparziale della legge meglio degli organi parlamentari ai quali, attualmente, è affidata la funzione di giudice.

Nella nuova formulazione dell'articolo 96 si è opportunamente inteso estendere l'istituto della immunità parlamentare anche a quei Presidenti del Consiglio ed a quei ministri che — come talvolta è avvenuto — non facciano parte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento e ciò per un doveroso ossequio alla specifica funzione.

In tal caso, le autorizzazioni contemplate nell'articolo 68 sono state affidate alla esclusiva competenza del Senato.

Non sembra necessario citare opinioni autorevoli per avallare queste tesi che trovano riscontro nella opinione pubblica e che rispondono a principi di giustizia e di eguaglianza dei cittadini.

Non occorre sottolineare che, mantenendo fermo il principio secondo il quale occorre l'autorizzazione della Camera per qualsiasi azione coercitiva, arresto, perquisizione (tranne che per i casi di flagranza) e così pure per la esecuzione di sentenze penali si garantisce l'esercizio del mandato stesso.

Si raccomanda, perciò, questa proposta di legge costituzionale all'attenzione del Parlamento per un sollecito esame e per la sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale salvo che per i reati comuni. Non può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare in relazione a qualunque reato, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ».

ART. 2.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo 68 si applicano al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri, anche se non parlamentari.

È competenza del Senato della Repubblica concedere, per il Presidente del Consiglio e per i ministri non parlamentari, le necessarie autorizzazioni ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza in conformità del proprio regolamento ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa ».

ART. 5.

L'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è abrogato.

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è abrogato.